



**COMUNE DI MATERA**  
**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA**  
**ISTRUZIONE**

**SERVIZIO DI STATO CIVILE**

**DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI**  
**FUORI DALLA CASA COMUNALE**

Allegato 1 al Regolamento sulla organizzazione del servizio di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la definizione dei requisiti e delle caratteristiche dei luoghi e degli immobili di proprietà privata idonei alla celebrazione dei riti civili al di fuori della Casa Comunale, nonché degli obblighi a carico del proprietario di dette strutture.

**Art. 2**  
**Disponibilità comunale**

1. L'area e/o l'immobile, o porzione degli stessi, idonei alla celebrazione dei riti civili al di fuori della Casa Comunale, dovranno trovarsi nella piena disponibilità giuridica del Comune per tale finalità, con carattere di ragionevole continuità temporale e di esclusività. Tali luoghi (edifici, parchi, giardini, ecc.), anche di proprietà di privati, Enti, Associazioni, Fondazioni ed altri soggetti di diritto, purché acquisiti nella disponibilità comunale attraverso idoneo titolo giuridico (contratto di comodato d'uso, di locazione, di usufrutto, ecc.), saranno particolarmente apprezzati e quantomai indicati per tale finalità, qualora abbiano un riconosciuto valore storico, artistico, archeologico, che possa dare lustro all'importanza dell'evento e all'immagine della Città.
2. Il proprietario/possessore dovrà mettere tali luoghi a disposizione del Comune di Matera, nei giorni della settimana e negli orari concordati con l'Ente, durante i quali il sito non potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione dei riti civili.
3. Nei limiti di cui sopra, l'area e/o l'immobile, che verrà acquisita/o nella disponibilità del Comune di Matera con il titolo giuridico del contratto di comodato d'uso gratuito, anche mediante semplice scrittura privata, e individuata/o quale Ufficio separato dello Stato Civile, avrà pertanto, un uso strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della celebrazione dei riti civili. Il luogo verrà concesso dal proprietario in comodato d'uso gratuito al Comune di Matera per la durata di anni uno, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da comunicare all'Amministrazione con un preavviso di almeno 90 giorni.
4. Le spese di registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito sono a totale carico del comodante.

**Art. 3**  
**Requisiti del luogo di celebrazione**

1. I luoghi/immobili destinati alla celebrazione dei riti civili fuori dalla Casa Comunale, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
  - essere situati nel territorio comunale;
  - essere accessibili al pubblico;
  - essere muniti di un accesso per i soggetti portatori di handicap e di servizi igienici connessi;
  - essere agibili in base alle vigenti disposizioni normative attinenti agli immobili destinati ad attività aperte al pubblico;
  - rispettare i requisiti previsti dalla legge in materia di conformità urbanistica ed edilizia, sicurezza, impiantistica ed antincendio;
  - la struttura deve essere in grado di garantire la stabilità dai carichi accidentali costituiti da affollamento di persone nella misura massima di 400 kg/mq (folla compatta);
  - la destinazione d'uso urbanistico deve essere compatibile;

- dovranno essere adeguatamente decorosi, in relazione alla funzione pubblica ed istituzionale cui saranno destinati, e comunque confacenti alla solennità della circostanza.
- 2. Nel caso in cui tali luoghi o immobili ne siano dotati, la celebrazione dei riti civili potrà effettuarsi anche nelle pertinenze esterne, quali parchi, giardini, tratti di arenile, ecc. <sup>1</sup>
- 3. Il proprietario e/o possessore dovrà, in occasione di tali celebrazioni, garantire il requisito dell'esclusività della fruibilità del luogo per tale funzione inibendone l'accesso al pubblico esterno per altri utilizzi.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti ed obblighi del proprietario/possessore**

1. Il proprietario/possessore dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
  - a) mettere a disposizione la porzione del sito/immobile concesso in comodato d'uso gratuito senza alcun onere per l'Amministrazione comunale;
  - b) assicurare che il luogo/immobile da adibire alla celebrazione dei riti civili sia nella piena disponibilità giuridica del Comune di Matera con carattere di continuità, così come disposto dalla vigente normativa in merito, e che lo stesso non sarà adibito alla celebrazione dei predetti riti in via occasionale e sporadica;
  - c) impegnarsi ad arredare il luogo di celebrazione del rito in modo confacente allo svolgimento dello stesso;
  - d) concedere all'Amministrazione comunale di Matera in comodato d'uso gratuito il luogo/immobile in trattazione, per un periodo di anni uno e nei giorni definiti nel contratto di comodato, durante i quali in detto luogo non sarà consentita la libera fruizione da parte di altri soggetti;
  - e) manlevare il Comune di Matera dalla responsabilità di eventuali danni causati dai nubendi o dai loro ospiti nel corso della celebrazione del rito civile;
  - f) impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni impartite dal Servizio di Stato Civile-Ufficio Matrimoni in merito alle modalità di esecuzione del cerimoniale;
  - g) impegnarsi a stipulare un'apposita polizza assicurativa per eventuali danni a cose e/o persone.
2. Il proprietario/possessore dovrà inoltre presentare i seguenti requisiti:
  - a) non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Matera;
  - b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) non avere sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P.;
  - d) non avere alcun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  - e) che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne in particolare i giardini, il Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale dei Servizi Demografici, è intervenuto con la circolare n. 29 del 7 giugno 2007, chiarendo innanzitutto che la celebrazione può essere effettuata negli stessi solo ed esclusivamente se tali aree verdi possano considerarsi "pertinenza funzionale" dell'edificio dove ha sede la casa comunale, non invece nei giardini o parchi comunali esterni alla casa medesima, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.

**Art. 5**  
**Servizi connessi alla celebrazione dei matrimoni**

1. Il proprietario e/o possessore, con riferimento al cerimoniale connesso alle celebrazioni, dovrà garantire:
  - a) la disponibilità all'apertura del luogo di celebrazione nei giorni e nelle fasce orarie da concordare con i nubendi che abbiano intenzione di prenderne visione;
  - b) l'installazione di un impianto audio che possa diffondere un sottofondo musicale idoneo al rito da concordarsi con i nubendi, nonché la presenza di un tecnico-fonico che ne garantisca il perfetto funzionamento;
  - c) l'allestimento degli spazi con accessori propri, in caso di richiesta dei nubendi e a seguito di specifico accordo con gli stessi, fatta salva la facoltà dei nubendi di provvedervi autonomamente;
  - d) la pulizia, la manutenzione ordinaria e l'adeguato decoro degli spazi interessati;
  - e) in caso di condizioni climatiche avverse e qualora il luogo di celebrazione sia ubicato in uno spazio esterno, la possibilità di spostamento in luogo coperto idoneo per capienza, o eventualmente una copertura dello spazio esterno con appositi ripari, al fine di garantire il regolare svolgimento della cerimonia.

**Art. 6**  
**Arredi e allestimenti**

1. Il proprietario e/o possessore dovrà garantire la fornitura degli arredi e accessori essenziali consistenti in n. 1 tavolo e n. 6 sedie di stile adeguato e fattura decorosa;
2. I nubendi potranno integrare, con spese a proprio carico, la dotazione minima di cui sopra con accessori e/o addobbi floreali mediante accordi con la proprietà e/o il ricorso a ditte di loro fiducia.

**Art. 7**  
**Iter autorizzatorio**

1. Il proprietario/possessore interessato ad ottenere il riconoscimento del luogo/immobile come "casa comunale" dovrà far pervenire al protocollo dell'Ente apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, corredata da:
  - planimetria del luogo/immobile con indicazione della posizione individuata per la celebrazione del rito civile;
  - agibilità;
  - relazione tecnica descrittiva;
  - documentazione fotografica del sito;
  - con riferimento agli edifici di particolare pregio storico, architettonico o artistico, una breve relazione illustrativa di detto aspetto<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Si legge nella circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 10/14 del 28/02/2014: *“Relativamente alla possibilità, invece, di celebrare un matrimonio presso siti che, in ragione della propria importanza estetica, storica o ambientale abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico, si è ritenuto, come già indicato nel Massimario, di dare una risposta positiva purché il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinato appunto alle celebrazioni”*.

Al fine di meglio delineare il principio di "esclusiva disponibilità della destinazione", la predetta Direzione ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 196/14 del 22/01/2014, reso nell'adunanza della Sezione Prima. L'Alto Consesso ha precisato che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione" possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo e in caso di destinazione frazionata nello spazio, purché tale destinazione sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale, ovvero che tali siti siano connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale. Grazie a tale

- visura camerale;
- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

### **Art. 8**

#### **Disponibilità dei luoghi da parte del Comune**

1. A seguito di autorizzazione con deliberazione di Giunta Comunale, da trasmettere al Prefetto, si provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di comodato d'uso gratuito tra il proprietario/possessore e il Comune di Matera.
2. Il Comune di Matera, a seguito della sottoscrizione del predetto contratto di comodato d'uso gratuito, assumerà la più ampia facoltà di utilizzo dei luoghi individuati che si configureranno quali sedi distaccate dello Stato Civile per la celebrazione dei riti civili.

### **Art. 9**

#### **Iter di prenotazione**

1. I nubendi che vogliono celebrare il rito civile nei luoghi in trattazione, dovranno presentare apposita istanza al Servizio di Stato Civile-Ufficio matrimoni, secondo lo schema allegato, almeno 30 giorni prima della data desiderata. La data di celebrazione del rito si intenderà fissata solo dopo la conferma da parte del predetto ufficio. Sarà cura del suddetto ufficio inoltrare l'istanza al titolare/gestore del sito scelto per comunicare l'impegno della sala.
2. Una volta stabilita la data per la celebrazione del rito, il proprietario/gestore del sito non potrà ritirare la propria disponibilità, pena la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Art. 10**

#### **Varie**

1. Il proprietario/possessore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.
2. Nulla è dovuto dal Comune di Matera al proprietario/possessore in caso di rotture o ammaloramento delle strutture.
3. Il proprietario/possessore sarà tenuto ad eleggere esplicitamente il luogo del proprio domicilio cui l'Ente indirizzerà per tutta la durata del contratto eventuali comunicazioni, nonché a fornire un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire, anche nei giorni festivi, comunicazioni urgenti.
4. Durante la celebrazione dei riti civili è fatto esplicito divieto al proprietario/gestore di organizzare manifestazioni nelle aree adiacenti allo scopo di salvaguardare la solennità della celebrazione.

---

interpretazione, viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività.

Il Ministero dell'Interno ha inoltre chiesto al Consiglio di Stato se, in base all'allora vigente quadro normativo e tenuto conto della prassi positiva seguita dagli uffici di Stato Civile, fosse legittima la celebrazione di matrimoni al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.

Nella predetta circolare n. 29 del 7 giugno 2007, il Ministero ha inoltre precisato che l'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità giuridica del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto essere utilizzata per un singolo matrimonio, dovendo al contrario essere dedicata in via non occasionale alla celebrazione degli stessi.

Per l'attribuzione di qualifica di "casa comunale" ad un edificio esterno alla casa stessa, in passato, si richiedeva l'attribuzione specifica all'edificio di tale qualifica attraverso una modificazione dello statuto comunale, in modo tale da garantire la continuità e la perseveranza nell'utilizzo del sito medesimo. Oggi è sufficiente una delibera di Giunta, con la previsione del rispetto del carattere della continuità temporale, che il predetto Ministero ha posto a fondamento della sua giurisprudenza.

**Art. 11**  
**Divieto di sospensione del servizio**

1. Il proprietario/possessore non potrà in alcun caso sospendere il servizio unilateralmente, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Matera.
2. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituirà un'inadempienza contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto con addebito di tutti gli oneri e le conseguenze derivanti.

**Art. 12**  
**Controversie**

1. Per qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e il proprietario/gestore sarà competente il Foro di Matera.